



CITTÀ DI ASTI

Ordinanza n. 41

in data 06/06/19

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI UTILIZZO DI CANNUCCE NON COMPOSTABILI DA PARTE DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco della Città di Asti

premessi che:

- il costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei mari ed i danni che ne conseguono ha orientato la Commissione Europea a proporre nuove norme per i 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa;
- a seguito dell'iniziativa sulle borse di plastica nel 2015, l'Unione Europea rivolge ora l'attenzione a tutti i prodotti di plastica monouso, che insieme rappresentano il 70% dei rifiuti marini in Europa; le nuove regole introdurranno il divieto di commercializzare determinati prodotti di plastica; dove esistono alternative facilmente disponibili ed economicamente accessibili, i prodotti di plastica monouso saranno esclusi dal mercato; il divieto si applicherà a bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, tutti prodotti che dovranno essere fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili;
- non a tutti i prodotti si applicheranno le stesse misure: saranno messi al bando i prodotti di plastica monouso per i quali sono facilmente disponibili soluzioni alternative, mentre si limiterà l'uso di quelli di cui non esistono valide alternative, riducendone il consumo a livello nazionale; i produttori dovranno poi rispettare requisiti di progettazione ed etichettatura e sottostare a specifici obblighi di gestione dei rifiuti;
- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti, valorizzando lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell'ambiente;
- i Comuni, in particolare, devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti indifferenziati che vengono conferiti in discarica o che, qualora non intercettati dal servizio pubblico, vengono gestiti illegalmente e destinati ad inquinare l'ambiente;
- nelle more di uno specifico divieto legislativo di usare e commercializzare determinati materiali in plastica monouso non compostabili, la scelta di limitarne l'uso è in linea con le normative e le direttive comunitarie vigenti sulla riduzione dei rifiuti e sul potenziamento dei sistemi di riciclo;

considerato che il Comune di Asti intende:

- contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente, con gravissimi danni per l'ecosistema, anche in virtù della propria vocazione turistica legata alle bellezze naturalistiche;
- diminuire, in tale ottica, il ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
- fornire il proprio contributo alla salvaguardia dell'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza, anticipando i tempi di attuazione delle regole europee, limitando il divieto di utilizzo di plastiche monouso ad una categoria merceologica che già da tempo dispone di un'alternativa compostabile;
- limitare pertanto inizialmente il divieto all'uso di materie plastiche monouso alle cannuce, consapevole che tale scelta possa risultare limitativa, in relazione alle varie categorie merceologiche di plastiche monouso presenti in commercio, ma di efficacia certa sulla comunità in tema di promozione della cultura della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;

ritenuto pertanto di:

- assumere un'iniziativa finalizzata prioritariamente ad orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale ed a contribuire alla riduzione dell'impiego di materiale plastico usa e getta;
- assumere pertanto una determinazione del caso finalizzata alla riduzione al minimo dell'utilizzo di materiali plastici monouso non compostabili, quali le cannuce, peraltro di scarso valore aggiunto per la vita quotidiana, disciplinando con la presente la vendita e l'uso di tale materiale sul territorio di questo Comune;

rilevate le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

- a) gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza e nel rispetto dei tempi della sua progressiva applicazione, non potranno vendere o distribuire ai clienti cannuce in materiale non compostabile;

visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Decreto Legislativo 267/2000, recante Testo Unico Enti Locali;

dato atto che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze nei casi di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 50, c. 5 del DLgs 267/2000;

- ORDINA -

agli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso sia itinerante:

- I. il divieto di vendita per asporto e di utilizzo di cannuce non compostabili a decorrere dal 20 giugno 2019;
- II. in fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, è tuttavia consentito ai medesimi operatori di utilizzare i materiali già acquistati e costituenti giacenza di magazzino alla data di emanazione del presente provvedimento sino al loro esaurimento e comunque entro e non oltre il 20 luglio 2019;

DISPONE

che la presente Ordinanza abbia efficacia a decorrere dal 20/06/2019, considerando la valenza del divieto assoluto di vendita per asporto e di utilizzo a decorrere dal 20/07/2019 esclusivamente per i

materiali già acquistati e costituenti giacenza di magazzino alla data di emanazione del presente provvedimento;

A V V I S A

- l'inadempienza a quanto disposto con il presente atto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale per violazione di un'Ordinanza del Sindaco, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 267/2000, da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nonché dalle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica;
- avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L 241/90, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni (combinato disposto degli articoli 29 e 41 del DLgs 104/2010) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni (articolo 9 del DPR 1199/1971), entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o dalla piena conoscenza di esso.

M A N D A

- per opportuna conoscenza:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 - al Ministero della Salute;
 - al Ministero dello Sviluppo Economico;
 - al Presidente della Regione Piemonte;
 - al Presidente della Provincia di Asti;
 - all'ARPA di Asti;
- per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza:
 - al Comando di Polizia Municipale di Asti;
 - al Comando della Stazione locale dei Carabinieri di Asti;
 - alla Polizia di Stato - Commissariato di Asti;
- al Dirigente del Settore Patrimonio, Ambiente e Reti, affinché provveda ad informare dei contenuti della presente Ordinanza gli organismi pubblici sopra riportati;
- ai competenti uffici per la pubblicazione come di seguito specificato.

L'ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico della Città di Asti ai sensi della normativa vigente, nonché inserita in evidenza sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Asti.

Il Sindaco della Città di Asti
Dott. Maurizio Rusero

